



COMUNE DI CAGLIARI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLA TERZA ETÀ

(Approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n° 65 del 18.05.1999)

Art. 1

È costituita in Cagliari la Consulta della terza età.

Art. 2

La Consulta ha sede legale e amministrativa nella Casa Comunale di Cagliari, presso l'Assessorato ai Servizi Sociali.

Art. 3

La Consulta è lo strumento di collegamento diretto della Categoria degli Anziani con gli Organi di governo locale allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del territorio, semplificando i rapporti con le Istituzioni.

Art. 4

Compito primario della consulta è quello di promuovere e sostenere tutte le iniziative possibili tendenti alla realizzazione di interventi diretti al miglioramento della qualità della vita degli anziani su tutto il territorio comunale, e di collaborare affinché i Servizi comunali e gli altri interventi promossi dall'Amministrazione siano sempre informati ai principi fondamentali di giustizia sociale e di solidarietà nei confronti delle categorie più deboli.

A questo fine, la Consulta orienterà il suo impegno prevalente all'inserimento delle persone anziane nel contesto sociale della popolazione attiva del quartiere, attraverso il coinvolgimento nella gestione di centri sociali, culturali, ricreativi e sportivi da realizzare e diffondere in tutti i quartieri della Città.

Art. 5

Per una più efficace tutela dei diritti e degli interessi materiali e morali delle persone anziane, la Consulta può:

- a) esprimere pareri preventivi sui provvedimenti che il Comune si propone di adottare sull'organizzazione delle strutture e dei rapporti sociali dei cittadini anziani nel territorio;
- b) sollecitare l'Amministrazione Comunale all'adozione di provvedimenti specifici tendenti a migliorare le condizioni di vita degli anziani nel territorio del Comune;
- c) formulare proposte sull'uso e la gestione dei servizi e dei beni comunali;
- d) promuovere e collaborare alla gestione di corsi ed altre attività di formazione professionale per operatori sociali e animatori di comunità

Art. 6

Possono aderire alla Consulta tutte le Associazioni cittadine che operano, senza fini di lucro, nel campo sociale ed in quello dei diritti civili, nonché i Rappresentanti degli Anziani non associati eletti in ciascuna Circoscrizione e ivi residenti.

Le suindicate adesioni, nomine, o eventuali surroghe, devono essere espletate entro il 30 novembre di ogni anno per l'attività dell'anno successivo.

Art. 7

Sono organi della Consulta:

- a) l'Assemblea Generale dei rappresentanti delle associazioni aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Presidenza (Presidente e Vice Presidente).

Art. 8

L'Assemblea Generale

É costituita da un rappresentante per ciascuna Associazione aderente, eletto o designato per iscritto dal rispettivo Organo Direttivo nonché da tre Rappresentanti degli Anziani non associati eletti democraticamente dagli anziani in ognuna delle Circoscrizioni, secondo le modalità scelte da ciascun Consiglio di Circoscrizione."

É il massimo Organo deliberante della Consulta, Essa è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti.

In via ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, in via straordinaria può essere convocata tutte le volte che se ne ravvisi l'opportunità o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

L'Assemblea Generale:

- a) elegge nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo;
- b) approva il programma annuale di attività della Consulta;
- c) esamina e delibera sulle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o da una qualificata rappresentanza dei componenti. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche.

Per il funzionamento dell'Assemblea si fa riferimento alle norme del Regolamento del Consiglio Comunale, ove applicabili.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione ordinaria e straordinaria della Consulta. Esso è composto da sette membri eletti dall'Assemblea Generale nel suo seno; con voto segreto e numero di preferenze non superiore a cinque e non inferiore a due.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni; viene convocato in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria per iniziativa del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei Consiglieri con la presenza effettiva del Presidente o del Vice Presidente.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente della Consulta;
- b) nomina un Segretario che può essere anche esterno al Consiglio Direttivo;
- c) ove si renda necessario ed opportuno, assegna ai singoli Consiglieri funzioni specifiche o responsabilità di settori di attività;
- d) predispone un programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- e) adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del Programma e cura la esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Assemblea;
- f) provvede alla convocazione dell'Assemblea quando ricorrano le condizioni di cui all'art.8.

Art. 10

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Art. 11

L'Amministrazione Comunale dovrà prevedere apposito intervento di spesa per il funzionamento della Consulta.

Art. 12

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

Art. 13

Le proposte di modifica del presente Regolamento devono presentarsi al Consiglio Comunale dopo essere state approvate da almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti dell'Assemblea Generale.

Art. 14

Norma transitoria

Il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica al momento dell'entrata in vigore del "Regolamento degli Istituti di Partecipazione" previsto dall'art.52 dello Statuto Comunale.

La prima Assemblea Generale è convocata dal Sindaco.